SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1079)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1978

Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei Comitati provinciali dei prezzi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 31, stabiliva che « le spese relative al funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi sono gravate sul bilancio delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle rispettive province, alle quali sono rimborsate per metà dalle sezioni provinciali dell'alimentazione ».

Con la legge 6 marzo 1958, n. 199, le sezioni provinciali dell'alimentazione furono soppresse e le relative attribuzioni passarono alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ma poichè non fu emanata una norma legislativa per porre a carico dello Stato l'onere del rimborso della metà delle spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi in favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il rimborso medesimo non fu più effettuato.

A seguito del mancato rimborso, le Camere di commercio hanno sopportato un maggior onere, dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1971, per un importo complessivo di lire 129.018.352.

Col presente disegno di legge si intende colmare la lacuna legislativa cui innanzi si è accennato.

L'articolo 1 stabilisce che le spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi sono rimborsate per metà agli enti camerali, sul cui bilancio le spese stesse gravano.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Con lo stesso articolo si indica come data di decorrenza della norma il 1° luglio 1958, data a decorrere dalla quale, a seguito della citata legge n. 199, cessò l'autonomia amministrativo-contabile delle sezioni provinciali dell'alimentazione e pertanto cessarono i rimborsi alle Camere di commercio.

Si prevede, altresì, che i rimborsi saranno effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su richieste degli enti camerali, vistate dai prefetti presidenti dei rispettivi comitati provinciali dei prezzi mediante mandati diretti emessi a favore dei predetti enti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 2 indica gli strumenti con i quali lo Stato farà fronte al nuovo onere finanziario. Quanto all'ammontare di tale onere si fa presente che la spesa indicata per il periodo 1° luglio 1958 - 31 dicembre 1971 è stata calcolata sulla base delle richieste delle singole Camere di commercio, degli elementi in possesso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di quelli forniti dagli ispettori provinciali dell'alimentazione, mentre la spesa per gli anni successivi è stata contenuta nei limiti modestissimi di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1972-1973 e lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1974-1976.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le spese di funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi gravano sul bilancio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle stesse sono rimborsate per la metà, a decorrere dal 1° luglio 1958, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tali rimborsi sono effettuati su richiesta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura vistata dai prefetti presidenti dei rispettivi comitati provinciali dei prezzi, mediante mandati diretti emessi a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il periodo 1° luglio 1958 - 31 dicembre 1976 in complessive lire 340 milioni, si farà fronte per lire 60 milioni a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1975, a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo della citata disponibilità il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 280 milioni con riduzione dello stanziamento, di cui al citato capitolo n. 6856 dello stesso Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1976.

All'onere di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.